



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1678 del 2009, proposto da:
La Cascina Global Service Srl, rappresentata e difesa dall'avv.to Ernesto Sticchi
Damiani, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt
Fanteria, 9;

contro

Azienda Sanitaria Locale di Taranto, rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanna
Corrente, con domicilio eletto presso Daniele Montinaro in Lecce, Vico Storto
Carità Vecchia, 3;

Regione Puglia, n.c.;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Palmieri Maria ed altri dipendenti della società ricorrente, rappresentati e difesi
dagli avv. Anna Catacchio, Rocco Angelo Paccione, con domicilio eletto presso
Tar Segreteria in Lecce, via F.sco Rubichi 23;
O.S. Confederazione Unitaria di Base Rappresentanze Sindacali di Base Rdb-Cub,

rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Catacchio, Rocco Angelo Paccione, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Lecce, via F.sco Rubichi 23;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto prot. n. 3302 del 16 settembre 2009, unitamente a tutti i relativi allegati, ivi compresi la bozza di Statuto della società "House Jonica Service Srl Unipersonale", la "Ipotesi di piano dei costi nell'affidamento dei servizi di ausiliariato alla società Jonica Service" e il parere favorevole reso in data 14 settembre 2009 dalla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci ASL TA;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, con particolare riferimento alla "proposta di deliberazione del Direttore Generale, alla bozza di Statuto e al Piano Economico Finanziario di sintesi" trasmessa dalla ASL TA al Collegio Sindacale" con nota del D.G. prot. n. 59 del 26/08/2009"; ove occorra, del "parere favorevole della Conferenza dei servizi convocata il giorno 11 agosto 2009 con i Direttori Medici dei Presidi Ospedalieri, i Direttori dei Distretti Socio Sanitari, dei Dipartimenti Territoriali ed il Coordinatore del Servizio Emergenza Territoriale 118, depositato agli atti della Direzione Generale", nonché del "parere favorevole del Direttore Amministrativo" e del "parere favorevole del Direttore Sanitario", di contenuti sconosciuti, richiamati a pag.6 della deliberazione di D.G. n. 3302/2009;
- ove occorra, dello "studio di fattibilità", richiamato a pag. 4 della deliberazione di D.G. n. 3302/2009, di contenuti sconosciuti alla ricorrente;
- della deliberazione del Direttore Generale della ASL TA n. 3401 del 6 ottobre 2009, di nomina dell'Amministratore Unico della "House Jonica Service Srl Unipersonale".

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale di Taranto;

Visti gli artt. 19 e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 03/12/2009 il dott. Paolo Marotta e uditi l'avv.to E. Sticchi Damiani, l'avv.to G. Corrente e l'avv.to A. Catacchio;

Considerato che, ad una prima delibazione, il ricorso appare suscettibile di accoglimento sulla base della dedotta carenza di una analitica quantificazione dei costi complessivi relativi all'affidamento, con la formula dell'in house providing, dei servizi in questione, (quantificazione) da ritenersi essenziale ai fini della ineludibile valutazione della copertura finanziaria dell'operazione di internalizzazione dei servizi medesimi, nonché in considerazione della mancata redazione di un business plan, ossia di un piano economico - finanziario (invero, imprescindibile in qualsiasi progetto aziendale), che, con riferimento ad un arco temporale di tre/cinque anni, verifichi la sostenibilità economica del progetto di internalizzazione dei servizi, in relazione agli stringenti limiti normativamente imposti alla spesa sanitaria;

Ritenuto sussistente il pericolo di danno grave ed irreparabile, derivante dalla perdurante efficacia del provvedimento impugnato;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare di sospensione, presentata in via incidentale dalla società ricorrente, fatti salvi i successivi provvedimenti dell'amministrazione intimata.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 03/12/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Enrico d'Arpe, Consigliere

Paolo Marotta, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/12/2009

IL SEGRETARIO